

SEMPLIFICA UNIVERSITÀ IV

SEMPLIFICAZIONE E
RIORDINO DELLA NORMATIVA
DEL DOTTORATO DI RICERCA

novembre 2014



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

SEMPLIFICA UNIVERSITÀ IV

SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DELLA NORMATIVA DEL DOTTORATO DI RICERCA

Adunanza del 19 novembre 2014

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Lenzi)

Il dottorato di ricerca è stato istituito in Italia nel 1980 (d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, Capo II, artt. 68 ss.) come “titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica”. Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, in consonanza, da un lato, con i principi dell'autonomia delle università, dall'altro, con gli indirizzi europei (Processo di Bologna, 1999; Principi di Salisburgo, 2005), si fece sentire urgente la necessità di una sua revisione.

Da un sistema normativo prevalente espressione del centro statale, si passò così (l. 3 luglio 1998, n. 210, art. 4; d.m. 30 aprile 1999, n. 224; d.m. 3 novembre 1999, n. 509; d.m. 22 ottobre 2004, n. 270) a una scarna disciplina di principio che lasciava interamente alle università la responsabilità dell'organizzazione dei corsi di dottorato. Inoltre si individuò chiaramente il dottorato di ricerca come terzo ciclo della formazione superiore e, al contempo, come primo stadio dell'attività di ricerca - il dottorando come early stage researcher - riconoscendogli un ruolo strategico nell'alta formazione delle giovani generazioni e nello sviluppo del Paese.

Un nuovo cambiamento, ispirato a una visione più centralistica e collegato al tema della valutazione, è stato apportato dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dai conseguenti provvedimenti applicativi – il regolamento per l'accreditamento (d.m. 8 febbraio 2012, n. 45), le relative Linee guida (nota ministeriale n. 436 del 24/3/2014), il documento ANVUR del 24 luglio 2014 sulla valutazione dei corsi di dottorato – alcuni ancora in fase di elaborazione definitiva.

Il presente documento analizza questi provvedimenti e contiene proposte di semplificazione e riordino della disciplina concernente il dottorato di ricerca, fondate su principi che il Consiglio Universitario Nazionale ritiene irrinunciabili.

Il dottorato, oltre a essere il luogo di maturazione per le nuove leve di studiosi delle università e degli enti di ricerca, deve anche avere l'ambizione di formare alla ricerca e, per suo tramite, alle alte professionalità del mondo del lavoro, giovani che sappiano essere motore di trasferimento di conoscenza e innovazione nelle imprese, nella pubblica amministrazione, nelle professioni e in tutte le attività produttive. Può anche costituire una risorsa significativa per il lifelong learning dei quadri dirigenti del mondo del lavoro.

Per queste caratteristiche il dottorato costituisce un segmento formativo particolare che richiede flessibilità e ricchezza di percorsi, così da potersi adattare alle esigenze molteplici di realtà diverse e in continua evoluzione.

Il dottorato è inoltre uno dei fattori importanti della qualità complessiva di un'università e della sua ricerca. Le università, quindi, devono poter organizzare i loro corsi di dottorato secondo le loro tradizioni e le loro vocazioni di ricerca, e perseguirne la qualità in piena autonomia. D'altra parte la qualità dei risultati ottenuti deve essere valutata regolarmente e in modo stringente anche dai portatori di interesse, in primo luogo lo Stato, così da poter monitorare e indirizzare gli investimenti e da spingere gli atenei a raggiungere e mantenere nel tempo un alto livello qualitativo dell'offerta dottorale.

La normativa introdotta dagli articoli 5, comma 3, e 19, comma 1, della legge 240/2010 affida il compito di regolare il dottorato di ricerca ad un sistema nazionale di accreditamento e valutazione.

L'accREDITAMENTO è fondato "sull'utilizzazione di specifici indicatori, definiti *ex ante* dall'ANVUR, per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria". La valutazione periodica è fondata "su criteri e indicatori stabiliti *ex ante*, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne".

Inoltre l'articolo 3 del DM 45/2012 specifica che l'accREDITAMENTO si articola "nell'autorizzazione iniziale" e "nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO" iniziale. Il decreto dedica invece meno spazio alla valutazione, che vi compare solo nell'articolo 13 su "valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato".

In altre parole, l'accREDITAMENTO di un dottorato è configurato come verifica *iniziale* e *periodica* del possesso di alcuni requisiti, tutti ricondotti a indicatori e soglie numeriche, fonti di notevoli complicazioni e di possibili comportamenti opportunistici. Rimane invece in ombra la valutazione *ex post* della qualità dei risultati ottenuti, che finisce per ridursi nell'adozione di parametri numerici utili alla ripartizione dei finanziamenti statali. Se ne smarrisce così il vero significato di contributo al miglioramento della qualità di ciascun corso di dottorato.

In tutte le migliori realtà internazionali, invece, l'accREDITAMENTO periodico dei corsi è il risultato della verifica congiunta del possesso di alcuni requisiti fondamentali e, soprattutto, degli esiti di una valutazione della qualità dei risultati ottenuti, mediante le procedure dell'autovalutazione e della valutazione esterna con visite *in loco*, come del resto è prescritto dall'articolo 3 del DPR 76/2010 e come avviene nel sistema AVA di accREDITAMENTO dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Il CUN reputa innanzitutto che le decisioni in materia di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, compresi i dottorati di ricerca, non possano che appartenere alla piena competenza e responsabilità del Ministero, inteso come sede dell'indirizzo politico-amministrativo e della programmazione del sistema della formazione superiore, riservando all'attività di valutazione, affidata all'ANVUR, la funzione propria di strumento volto a procurare al decisore elementi conoscitivi e valutativi, certificati e oggettivi.

Ritiene quindi necessario intervenire sulla formulazione delle disposizioni normative laddove esse autorizzano interpretazioni, peraltro accolte in sede di provvedimenti attuativi, capaci di attribuire poteri decisionali ad altri soggetti esterni, in particolare all'ANVUR, di per sé titolari di competenze consultive e propositive, vincolando alle loro pronunce, configurate come "pareri conformi", le relative determinazioni ministeriali.

Inoltre, è ferma convinzione del CUN che la razionalizzazione dei "centri di regolazione" del sistema sia indispensabile per controllare la proliferazione degli oneri amministrativi e degli adempimenti burocratici, come vogliono le politiche di semplificazione per la qualità della legislazione. Si reputa al contempo che, per il migliore governo di un sistema di autonomie qual è quello universitario, sia opportuno inserire nel processo di accreditamento anche gli organi che si configurano come sedi istituzionali della sua rappresentanza; pertanto, in analogia a quanto già si prevede per i restanti corsi di studio universitari, nelle procedure di accreditamento dei dottorati di ricerca dovrebbe essere assicurato al CUN, anche in virtù delle sue prerogative istituzionali, un ruolo consultivo e propositivo al fine di assicurare continuità alle politiche e ai programmi dei vari livelli della formazione superiore.

Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto dei propri precedenti documenti in tema di dottorato di ricerca e della relazione conclusiva della commissione di studio istituita con DM 3 luglio 2013, n. 596, il CUN ha messo a punto alcune proposte di modifica delle disposizioni normative vigenti, al fine di assicurare una loro semplificazione e un maggior coordinamento interno, e di conseguenza anche una migliore qualità del quadro regolatorio di riferimento.

Le proposte di modifica della normativa sono esplicitate nell'Allegato, dove si è scelto di non entrare nei dettagli delle conseguenti necessarie modifiche alle Linee Guida. In questo documento si illustrano concisamente le modifiche, raggruppandole per temi.

Accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

Il CUN ritiene che un sistema di accreditamento efficace debba articolarsi in tre fasi:

- 1) autorizzazione iniziale, con una struttura snella sulla base di requisiti minimi;
- 2) verifica e certificazione biennale della permanenza nel tempo dei requisiti, a cura dei nuclei di valutazione degli atenei;
- 3) autovalutazione, a cura degli atenei, e valutazione periodica esterna, a cura dell'ANVUR, della qualità dei risultati ottenuti dal dottorato.

Sulla base dei risultati della valutazione è concesso o negato l'accREDITAMENTO del corso. Se concesso ha durata quinquennale.

Per ottenere questo risultato occorre innanzitutto modificare l'articolo 19 della l. 240/2010, differenziando l'accREDITAMENTO iniziale da quello periodico, con conferma all'ANVUR di un ruolo centrale (obbligatorietà e vincolatività del parere) per quello periodico. A questa modifica devono seguire, di conseguenza, le opportune modifiche agli articoli 3 e 4 del DM 45/2012, introducendo anche il parere del CUN, in sede di accREDITAMENTO iniziale, su tematiche, titolatura e *curricula* del corso di dottorato.

Composizione del Collegio dei docenti

Pur riconoscendo che il Collegio dei docenti debba avere un'adeguata numerosità, il CUN ritiene che i requisiti previsti siano eccessivamente dettagliati e intricati. Ritiene invece congruo fissare un numero minimo totale dei componenti del Collegio e un'adeguata presenza di docenti universitari dei quali sia verificata un'attività scientifica di qualità, modificando di conseguenza l'articolo 4 del DM 45/2012.

Qualificazione del Collegio dei docenti

Per quanto riguarda la valutazione della qualità dell'attività scientifica svolta dai componenti del Collegio dei docenti, il CUN propone di semplificarla sopprimendo l'indicatore collegato alle mediane dell'ASN (il n. 2 del punto A4 delle Linee guida). Infatti gli indicatori ASN, a parte i loro limiti statistici e bibliometrici intrinseci, sono stati concepiti per scopi diversi dalla valutazione della qualità di un organo collegiale. Inoltre, per la loro stessa definizione, non valutano l'attività scientifica di un professore nell'ultimo quinquennio, né si applicano ai ricercatori.


Per quanto riguarda l'indicatore collegato alla VQR (il n. 1 del punto A4) il CUN osserva che esso non è calcolabile direttamente dagli atenei e fa comunque riferimento ad un periodo pregresso e ormai praticamente disgiunto dall'ultimo quinquennio previsto dalla normativa. Auspica quindi che l'utilizzazione di questo indicatore sia solo transitoria, in attesa che siano individuati altri più solidi indicatori della qualità scientifica media dei componenti del Collegio.

Il CUN ritiene infine che possa essere valutato positivamente un Collegio dei docenti che soddisfi le condizioni previste su almeno due dei tre indicatori.

Numero di borse di dottorato

Tenendo conto delle peculiarità di istituzioni o discipline dimensionalmente troppo piccole per poter assicurare il numero minimo di borse richiesto dalla normativa, e dunque allo scopo di promuovere la formazione di consorzi, il CUN propone di ridurre da tre ad una le borse di studio triennali che ciascuna istituzione deve garantire per la partecipazione ad un consorzio. In sede di valutazione dei risultati dovrebbero poi essere adeguatamente considerati l'impegno e la compartecipazione di ciascuna sede nelle attività del dottorato consortile e l'attenzione del consorzio stesso a promuovere e svolgere attività, formative e di ricerca, comuni tra i dottorandi delle sedi consorziate.

Pertanto si propone di modificare di conseguenza l'articolo 4 del DM n. 45/2013 e i relativi punti delle Linee guida.



Inoltre il limite imposto nelle Linee guida sul numero minimo di borse - 75% rispetto al numero di posti messi a bando, nonostante la diversa impostazione della legge - se pure risponde alla lodevole esigenza di sostenere economicamente un maggior numero di dottorandi rischia, così com'è formulato, di tradursi di fatto, a parità di finanziamenti, in una secca riduzione dell'offerta dottorale italiana, sebbene questa sia già tra le più basse d'Europa.

Il CUN riconosce che il particolare *status* dei dottorandi di ricerca rende comunque opportune forme di remunerazione della loro attività. Osserva, tuttavia, che si ottiene in questo modo il risultato paradossale di premiare con l'accreditamento la riduzione dell'offerta di alta formazione. Propone invece che la capacità di trovare strumenti di sostegno per i dottorandi e, in particolare, forme di remunerazione per i dottorandi senza borsa (borse di studio, contratti esterni, esenzione dalle tasse, estensione ai dottorandi delle agevolazioni del diritto allo studio) sia riconosciuta come elemento positivo nella valutazione *ex post* della qualità del dottorato.

Il CUN ritiene peraltro che il numero dei posti di dottorato debba essere sostenibile per le università e che si debba quindi tenere conto della disponibilità di personale docente, strutture e fondi di ricerca specifici nel determinare il numero dei posti messi a bando. Inoltre almeno il 50% dei posti banditi deve essere coperto da borsa di studio o equivalenti forme di finanziamento del dottorando. Questa proposta richiede una modifica del punto A6 delle Linee guida.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240ARTICOLO 19

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4»;</p>	<p>(invariato)</p> <p>a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:</p> <p>«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti e attivati, previo accreditamento iniziale e periodico da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.</p> <p>L'accREDITamento periodico è concesso o negato sulla base della qualità dei risultati conseguiti, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le modalità di accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4»;</p>

DM 8 febbraio 2013, n. 45

ARTICOLO 3

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
ART. 3 (Accreditamento dei corsi e delle sedi)	(invariato)
1. Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, con le modalità di cui al presente articolo.	1. Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione, o accREDITamento iniziale, iniziale ad attivare corsi di dottorato e-nella verifica periodica biennale della permanenza dei requisiti richiesti, nell'autovalutazione e valutazione periodica dei risultati conseguiti, nella concessione o negazione dell'accREDITamento per il successivo quinquennio per l'accREDITamento, con le modalità di cui al presente articolo.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono richiedere l'accREDITamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.	2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono richiedere l'accREDITamento iniziale di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accREDITamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accREDITamento può concernere anche corsi riferiti a singoli curricula.	3. La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accREDITamento iniziale relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accREDITamento iniziale può concernere anche corsi riferiti a singoli curricula.
4. La domanda di accREDITamento da parte delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresì corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo nonché dalle seguenti dichiarazioni: a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica dell'accREDITamento; b) in caso di prima richiesta di accREDITamento, aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con un'università di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attività di ricerca svolta con l'università medesima.	4. La domanda di accREDITamento iniziale da parte delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresì corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo nonché dalle seguenti dichiarazioni: a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica dell'accREDITamento; b) in caso di prima richiesta di accREDITamento, aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con un'università di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attività di ricerca svolta con l'università medesima.

<p>5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accREDITamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.</p>	<p>5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento iniziale, la trasmette all'ANVUR e al CUN, che si esprimono con motivato parere in ordine, rispettivamente, alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento e alla qualità del percorso formativo di cui all'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 6, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accREDITamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.</p>
<p>6. L'accREDITamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).</p>	<p>6. L'accREDITamento iniziale delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).</p>
<p>7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITamento ai sensi dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.</p>	<p>7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITamento ai sensi dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli dagli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 che certificano ogni due anni al Ministero e all'ANVUR il mantenimento di tali requisiti.</p>
<p>8. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.</p>	<p>8. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.</p>

	<p>8-bis. Decorsi quattro anni dalla concessione dall'accREDITamento iniziale o dell'ultimo accREDITamento periodico, l'ANVUR provvede, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, alla valutazione dei risultati conseguiti da ciascun corso o curriculum di dottorato nel quadriennio precedente sulla base di criteri e parametri predefiniti all'inizio del quadriennio, nonché di una fase di autovalutazione del soggetto interessato da svolgersi secondo modalità indicate dall'ANVUR. L'accREDITamento per il successivo quinquennio è concesso o negato con decreto del Ministro, previo parere vincolante dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.</p>
<p>9. In caso di revoca dell'accREDITamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.</p>	<p>9. In caso di negazione o revoca dell'accREDITamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.</p>

ARTICOLO 4

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
ART. 4 (Requisiti per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca)	(invariato)
1. Sono requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato:	1. Sono requisiti necessari per l'accREDITamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi di dottorato:

<p>a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;</p>	<p>a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici professori o ricercatori in servizio presso università o enti pubblici di ricerca, anche stranieri, appartenenti a settori scientifico disciplinari docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori o ricercatori universitari di ruolo presso università italiane, fatte salve diverse composizioni stabilite da accordi di collaborazione internazionale. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;</p>
<p>b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;</p>	<p>b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti l'avvio della procedura la data di richiesta di accreditamento;</p>
<p>c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;</p>	<p>c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare almeno una borsa di studio la partecipazione di almeno tre borse di studio;</p>

<p>d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;</p>	<p>(invariato)</p>
<p>e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;</p>	<p>(invariato)</p>
<p>f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.</p>	<p>(invariato)</p>
<p>2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.</p>	<p>2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno una borsa tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.</p>

3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.	(invariato)
---	-------------

ARTICOLO 6

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
ART. 6 (Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato)	(invariato)
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.	(invariato)
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.	2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR e dal CUN in sede di accreditamento iniziale dei corsi.
3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.	(invariato)

4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilità di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi.

4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilità di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano **restando** comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi.

ARTICOLO 13

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
ART. 13 (Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato)	ART. 13 (Valutazione -e Finanziamento dei corsi di dottorato)
1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1.	(invariato)
2. Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti criteri:	2. Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto della valutazione dei risultati di cui al comma 8-bis dell'articolo 3 nonché dei seguenti criteri:
a) qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti;	(invariato)
b) grado di internazionalizzazione del dottorato;	(invariato)
c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico;	(invariato)
d) attrattività del dottorato;	d) attrattività del dottorato, per la quale sarà anche valutata la percentuale di posti del dottorato coperti da borse di studio o da altre adeguate forme di sostegno economico del dottorando;
e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;	(invariato)
f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca.	(invariato)
3. Il Ministero può destinare annualmente una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:	(invariato)
a) finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici;	(invariato)
b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni;	(invariato)
c) incentivazione, sentito il CEPR, di corsi di dottorato in settori strategici o innovativi individuati dal Ministero ovvero di dottorati svolti in convenzione o in consorzio con imprese e pubbliche amministrazioni;	(invariato)

d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la residenzialità e l'attività di didattica e di ricerca di corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di selezione.	(invariato)
4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di più istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascuna alle attività del dottorato.	(invariato)